



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Tel 0921336086 mail: info@comune.mottadafferme.me.it

ISCRIZIONE nella LISTA di LEVA classe 2008

IL SINDACO

a norma dell'art. 1931 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66

rende noto

che, ai sensi dell'art. 1932 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno 2025, secondo il seguente calendario:

a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;

c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare **entro il 10 aprile**.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora fossero stati omessi;

I loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

Art. 1933 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66

Domicilio legale.

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune; (74)

c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove; (74)

d) i giovani nati, domiciliati o diramanti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'Estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

(74) Lettera così corretta da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.

Dalla Residenza Municipale 02/01/2025



IL SINDACO

Dot. Sebastiano Adamo